

LA CORTE DI CASSAZIONE, CON LA SENTENZA 14 GIUGNO 2016, N. 12241, SI PRONUNCIA SUI LIMITI TEMPORALI DEI POTERI DELL'ESECUTORE TESTAMENTARIO PREVISTI NELL'ART. 703, TERZO COMMA, C.C.

Introduzione: la controversa interpretazione della regola contenuta nell'art. 703, comma 2, c.c.

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 14 giugno 2016, n. 12241, ha statuito che «In tema di funzioni dell'esecutore testamentario, il termine annuale previsto dall'art. 703 c.c. riguarda solo il possesso dei beni ereditari, non anche l'amministrazione degli stessi, la cui gestione l'esecutore deve proseguire finché non siano esattamente attuate le disposizioni testamentarie, salvo contraria volontà del testatore o esonero giudiziale ex art. 710 c.c.»⁽¹⁾.

Con tale decisione la Corte di Cassazione ha offerto significative coordinate ermeneutiche riguardo ai limiti temporali dei poteri dell'esecutore testamentario, ed in particolare riguardo alla interpretazione della regola contenuta nell'art. 703, terzo comma, c.c., secondo la quale «Il possesso non può durare più di un anno dalla dichiarazione di accettazione, salvo che l'autorità giudiziaria, per motivi di evidente necessità, sentiti gli eredi, ne prolunghi la durata, che non potrà mai superare un altro anno.».

Com'è noto, la formulazione di tale norma si è prestata a differenti interpretazioni fra chi ritiene che alla scadenza del termine venga meno soltanto il possesso in capo all'esecutore testamentario, e non anche il potere di amministrazione dei beni ereditari, e chi sostiene invece che alla scadenza del medesimo termine cessino contestualmente tanto il possesso quanto l'amministrazione dei beni ereditari.

Si tratta di una questione affrontata in dottrina nonché in alcuni precedenti dell'Ufficio Studi del Consiglio Nazionale del Notariato. Ragione, questa, per la quale si è ritenuto opportuno evidenziare la posizione della dottrina e dell'Ufficio Studi sull'argomento, prima di segnalare, ai fini che maggiormente interessano, il provvedimento giudiziale in questione.

Le opinioni della dottrina.

Secondo una prima corrente di pensiero, autorevolmente sostenuta ⁽²⁾, «allo spirare del termine indicato non cessa soltanto il possesso dell'esecutore testamentario, ma anche il potere di amministrazione; rimane, invece, se ancora non è stata data piena attuazione alla volontà testamentaria, l'ufficio dell'esecutore il quale finisce con il trovarsi nella posizione giuridica di esecutore sprovvisto di amministrazione ⁽³⁾ ».

Secondo un diverso indirizzo ⁽⁴⁾, alla scadenza del termine indicato dalla predetta normativa, l'esecutore perde soltanto il possesso, non anche il potere di amministrazione dei beni ereditari, che permarrebbe fino alla completa esecuzione delle disposizioni testamentarie.

Fin qui le opinioni della dottrina.

La posizione dell'Ufficio Studi.

Con riferimento alla posizione dell'Ufficio Studi del Consiglio Nazionale del Notariato bisogna rilevare che quest'ultimo, nel segnalare l'evocato contrasto ⁽⁵⁾, si è posto il problema di chi possa rendere le dichiarazioni urbanistiche e più in generale chi possa intervenire in atto, quando sia scaduto il termine ordinario ed eventualmente anche la proroga per l'ufficio dell'esecutore testamentario ⁽⁶⁾.

Per risolvere tale questione si è evocata una risalente pronuncia della Corte di Cassazione, 20 aprile 1964, n. 929 ⁽⁷⁾, secondo la quale «Una volta che l'esecutore testamentario sia stato legittimato a stare in giudizio come attore, convenuto o interveniente, la sua qualità di parte dura finché si svolge il processo quando anche si superi il termine di un anno fissato dall'art.703 cod. civ., per il possesso dei beni della massa ereditaria da parte dell'esecutore medesimo, il quale sarà tenuto, in difetto di proroga del termine a dismettere il possesso dei beni predetti ma non decade dal suo ufficio».

Da tale pronuncia si è desunto il principio secondo il quale «l'esecutore testamentario mantiene la sua legittimazione attiva, pur se scaduti i termini per il compimento del suo ufficio, limitatamente alle operazioni iniziate prima della scadenza predetta per le quali egli mantiene la sua funzione» ⁽⁸⁾.

Facendo applicazione di tale principio si è concluso che «l'esecutore testamentario potrà rendere anche le dichiarazioni urbanistiche in relazione all'alienazione di quel bene sul presupposto che il procedimento per addivenire all'odierna stipula si sia incardinato prima della scadenza del termine annuale ovvero della proroga del suo ufficio.» ⁽⁹⁾.

Analogamente, si è risolta, in un'altra nota quesito ⁽¹⁰⁾, la questione se, una volta decorso il termine annuale e il termine di proroga di cui all'art. 703 c.c., l'esecutore testamentario possa intervenire in un contratto definitivo in esecuzione di un preliminare (in forza del quale il promissorio acquirente è stato già immesso nel possesso del bene) dallo stesso stipulato, pur essendovi stata accettazione da parte di alcuni degli eredi. Anche, rispetto a tale fattispecie si è riconosciuta la legittimazione esclusiva dell'esecutore laddove si sostenga che il definitivo costituisca esecuzione del contratto preliminare (già debitamente autorizzato) a sua volta pienamente rientrante nell'incarico conferitogli con il testamento. Si rileva infatti, con richiamo ad attenta dottrina ⁽¹¹⁾, che «essendo l'esecuzione testamentaria legata alla definitiva attuazione delle disposizioni di ultima volontà, potrà verificarsi che l'amministrazione cessi, al massimo, entro un biennio dall'accettazione, proseguendo invece l'esecuzione testamentaria oltre detto termine» ⁽¹²⁾.

La sentenza della Cassazione, 14 giugno 2016, n. 12241.

All'indicazione di principio contenuta nella suddetta pronuncia di legittimità del 20 aprile 1964, n. 929 fa richiamo anche la recente sentenza della Corte di Cassazione, 14 giugno 2016, n. 12241.

In essa si evidenzia, in particolare, che «In ormai remote, ma ancora del tutto condivisibili, pronunce di questa Corte, si è spiegato come l'esecutore testamentario non acquista il possesso dei beni ereditari "*ipso jure*" con l'accettazione dell'incarico, dovendo richiederlo all'erede. Ove, pertanto, egli non sia in grado di entrare nel possesso dei beni ereditari - avvenga ciò per rifiuto dell'erede di procedere alla consegna dei beni stessi o per altre contestazioni dallo stesso sollevate

- non può porsi a carico dell'esecutore l'impossibilità, dovuta a fatto a lui non imputabile, di esercitare le sue funzioni ed in tal caso il termine di un anno dalla dichiarazione di accettazione, previsto dall'art. 703 c.c., non potrà cominciare a decorrere se non dal momento in cui sarà cessata la causa dell'impedimento (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 995 del 27/01/1995 ⁽¹³⁾; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1619 del 04/06/1974 ⁽¹⁴⁾). Deve allora ribadirsi quanto in particolare chiarito in motivazione da Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1273 del 23/04/1969 ⁽¹⁵⁾, secondo la quale "le funzioni dell'esecutore testamentario non cessano, dopo un anno dall'accettazione della nomina. Tale limitazione temporale è posta dalla legge (art. 703 c.c., comma 3) per il solo possesso dei beni ereditari, non anche per l'amministrazione degli stessi da parte dell'esecutore testamentario, la cui gestione deve durare, salvo contraria volontà del testatore, fino a quando non siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto (art. 703 c.c. e art. 709 c.c., comma 1). A tal fine, la legge non stabilisce alcun termine, appunto perché l'esecutore testamentario deve continuare ad amministrare la massa ereditaria (salva contraria volontà del testatore) fino a quando le circostanze dei singoli casi lo rendano necessario". Questo era il senso anche di altre decisioni di questa Corte, che, sotto il profilo processuale, con riguardo alla legittimazione dell'esecutore testamentario a stare in giudizio come attore, convenuto o interveniente, hanno affermato che la sua qualità di parte dura finché si svolge il processo, quand'anche si superi il termine di un anno fissato dall'art. 703 c.c. per il solo possesso dei beni della massa ereditaria da parte dell'esecutore medesimo, il quale sarà tenuto, cessato quel termine e la sua eventuale proroga, a dismettere il possesso dei beni predetti, senza però decadere dall'ufficio (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 929 del 20/04/1964 ⁽¹⁶⁾; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 78 del 07/01/1967 ⁽¹⁷⁾). La temporaneità dell'amministrazione dell'esecutore testamentario è quindi coesistente all'esecuzione delle disposizioni di ultima volontà, che investono lo stesso di un ufficio che connota in termini di obbligatorietà la sua gestione. Ciò significa che, nel caso in esame, e conformemente a quanto deciso dalla Corte d'Appello di (...) gli esecutori testamentari (...) e (...) dovevano adoperarsi in maniera da eseguire esattamente le disposizioni di ultima volontà del defunto (...) contenute nel testamento olografo del (...), compiendo "tutti gli atti di gestione occorrenti" a vendere a terzi, "alle migliori condizioni" ed "entro il più breve tempo possibile", la quota pari al (...) del totale del capitale della (...) s.r.l. (...). Il profilo attuativo della volontà del *de cuius* costituisce l'unico effettivo limite teleologico dell'ufficio dell'esecutore, trovando esso argine, peraltro, nel disposto dell'art. 710 c.c., il quale allestisce il rimedio giudiziale dell'esonero per contrastare l'eventualità di gravi irregolarità nell'adempimento dei suoi obblighi, di sua inidoneità o di commissione di azioni che ne menomino la fiducia».

Con tale motivazione, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso ⁽¹⁸⁾ e conferma quanto deciso dalla Corte di Appello.

Conclusioni.

La pronuncia della Corte di Cassazione, del 14 giugno 2016, n. 12241, merita di essere qui segnalata in quanto essa chiarisce la sorte dei poteri dell'esecutore testamentario (e quindi la sua legittimazione ad intervenire in atto) una volta scaduti i termini di durata previsti dall'art. 703, comma 3, c.c. Questione, questa, particolarmente interessante per le sue ricadute pratiche sull'esercizio della funzione notarile.

A tale riguardo, la Corte di Cassazione aderisce alla tesi secondo la quale le funzioni dell'esecutore testamentario non cessano alla scadenza del termine indicato dalla predetta normativa, in quanto tale limitazione temporale riguarda soltanto il possesso dei beni ereditari, non anche il potere di amministrazione degli stessi, che permane, salvo contraria volontà del testatore, fino a quando non siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto (art. 703 c.c. e art. 709 c.c., comma 1).

Antonio Musto

-
- 1) Cass., 14 giugno 2016, n. 12241, in *www.dejure.it*. Così massimata in *Giust. civ. mass.*, 2016.
 - 2) M. TALAMANCA, *Successioni testamentarie*, Artt. 679-712, in *Comm. cod. civ.*, A. SCIALOJA e G. BRANCA (a cura di), Bologna-Roma, 1976, 495; U. NATOLI, *L'amministrazione dei beni ereditari*, Milano, 1968, 81; più di recente, G. SANTARCANGELO, *La volontaria giurisdizione*, III, *Scomparsa, assenza e uffici successori*, Milano, 2006, 640. Tale indirizzo è ritenuto preferibile da G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, A. FERRUCCI e C. FERRENTINO (a cura di), Milano, 2015, 1077. Secondo l'Illustre Maestro «Il possesso dell'esecutore, infatti, che si identifica secondo l'opinione prevalente con la detenzione, non ha un fine proprio, ma ha lo scopo di consentire all'esecutore di svolgere la sua attività di amministrazione, come si ricava dal 2° comma dello stesso articolo, il quale stabilisce che l'esecutore deve amministrare la massa ereditaria prendendo possesso dei beni che ne fanno parte. Alla scadenza del termine, allora, cessano i poteri di amministrazione e il possesso; rimane, invece, se ancora non è stata data piena attuazione alla volontà del defunto, l'ufficio dell'esecutore il quale finisce con il trovarsi nella posizione giuridica di esecutore sprovvisto di amministrazione». Per approfondimenti, G. BONILINI, *Art. 703*, in *Cod. civ. comm.* Schlesinger, Milano, 2005, 340 s.
 - 3) R. APICELLA e C. CARBONE, *Successioni e donazioni*, Milano, 2011, 25: «Allo scadenza di tale termine, l'esecutore perde il potere di detenere la massa ereditaria e, quindi, di amministrarla, e può solo custodirla e conservarla per consegnarla integra all'erede o, in mancanza, al curatore dell'eredità giacente. Ciò non significa, però, decadenza dell'esecutore dal suo ufficio perché la sua durata non può non rapportarsi all'esigenza di disposizioni testamentarie da eseguire»; A. MASONI (a cura di), *Guida alla volontaria giurisdizione. Successioni, comunione, impresa, società e diritto internazionale processuale*, Milano, 2011, 256. Ancora, più di recente, M. DI MARZIO, *Gli esecutori testamentari*, in L. BALESTRA e M. DI MARZIO (a cura di), Padova, 2014, 1302 e 1303, secondo il quale: «La formulazione della norma si presta a critica, poiché non dovrebbe esservi dubbio che alla scadenza del termine previsto dalla legge non cessa la detenzione – essa, quale situazione di fatto, non si modifica per la sola esistenza della norma –, ma il potere dell'esecutore di detenere e, conseguentemente, di amministrare la massa. Alla scadenza annulla, dunque, l'esecutore per il potere di detenere la massa ereditaria e, così, di continuare nell'amministrazione. Egli, pertanto, anche continui *de facto* a detenere la massa ereditaria, non ha più il potere di amministrarla, ma solo quello di custodirla e conservarla, per consegnarla integra all'erede o, in mancanza, al curatore dell'eredità giacente (...). Cessazione dei poteri di detenzione e amministrazione della massa ereditaria a seguito del decorso dell'anno di cui all'art. 703, 3° co., c.c. non significa, però, decadenza dell'esecutore dall'ufficio, ché la sua durata si rapporta all'esistenza di disposizioni testamentarie da eseguire. Si è visto, infatti, che la detenzione e l'amministrazione costituiscono i poteri più rilevanti, ma non i soli dell'esecutore, che – dunque – anche dopo aver perso tali poteri, potrà esercitare quelli residui». In tal senso, in giurisprudenza, Cass., 15 maggio 1953, n. 1386, in *Giust. civ.*, 1951, I, 1623; Cass., 20 aprile 1964, n. 929, in *Giust. civ.*, I, 1361; Cass., 7 gennaio 1967, n. 78, in *Giust. civ.*, I, 1102. In senso contrario, sempre in giurisprudenza si è sostenuto che «La durata delle funzioni dell'esecutore testamentario è uguale a quella della durata della detenzione che il medesimo, ai sensi dell'art. 703 c.c., conserva dei beni ereditari; per cui perduta dall'esecutore testamentario, per lo spirar del termine di cui al ricordato articolo, la detenzione dei beni costituenti la massa ereditaria, viene anche ed immediatamente a cessare la carica di esecutore testamentario» App. Roma, 8 aprile 1952, in *Tem. Rom.*, 1952, 200; e in *Rep. Foro it.*, 1952, *Successione legittima o testamentaria*, 166. App. Torino, 21 maggio 1959, in *Giust. civ. Rep.*, 1959, 3031, n. 26. In revisione critica di tali pronunce si è espresso, G. BONILINI, *Art. 703*, in *Cod. civ. comm.* Schlesinger, Milano, 2005, 344, secondo il quale si tratta di una «Soluzione, questa, all'evidenza, non accoglibile, ché altro è la durata della detenzione dei beni ereditari, perentoriamente fissata, nel suo massimo, dalla legge, altro è la durata del potere-dovere di dare esecuzione alle disposizioni *mortis causa*, certo non determinabili *a priori*, ché la cessazione del compito di attuare la volontà del *de cuius* coincide, di regola, col

raggiungimento del risultato divisato dal testatore». Per approfondimenti, sul punto, cfr., C. GIANNATTASIO, *Delle successioni. Successioni testamentarie*, in *Comm. cod. civ.*, Torino, 1968, 416.

- 4) G. CARAMAZZA, *Delle successioni testamentarie*, in *Comm. teorico-pratico al cod. civ.*, F. DE MARTINO (diretto da), Novara-Roma, 1982, 570.

- 5) Il contrasto è evidenziato anche in una precedente nota a quesito di questo Ufficio Studi n. 988-2013/C, est. M. BELLINIA, pubblicato in CNN notizie del 12 settembre 2014.

In esso si segnala come: «Parte della dottrina, esaminando la norma in questione, ha sostenuto che alla scadenza del termine verrebbe meno il possesso in capo all'esecutore testamentario, ma non il potere di amministrazione dei beni ereditari. Questo continuerebbe, infatti, fino alla piena esecuzione delle disposizioni testamentarie. Laddove si accogliesse questa tesi occorrerebbe ritenere che (...) l'esecutore potrebbe provvedere alla vendita dell'immobile ereditario in quanto, pur dismesso il possesso dei beni ereditari per scadenza del termine, non sarebbe cessato il suo potere di amministrazione.

Altra parte della dottrina sostiene, invece, che alla scadenza del termine cesserebbero contestualmente tanto il possesso quanto l'amministrazione dei beni ereditari da parte dell'esecutore. Il possesso, infatti, non avrebbe un fine proprio, ma sarebbe funzionale all'amministrazione. Esso, in altri termini, consente all'esecutore di potere efficacemente gestire la massa ereditaria. Decorso il termine annuale (eventualmente prorogato), dunque, secondo tale dottrina cesserebbe il potere di amministrazione, ma non verrebbe meno l'incarico di esecutore, il quale continuerebbe nelle sue funzioni con i poteri dell'esecutore sprovvisto di amministrazione. Egli, quindi, potrebbe ancora curare che sia data piena attuazione alla volontà del *de cuius*, potendo ad esempio agire contro gli eredi al fine di ottenere l'esecuzione delle disposizioni testamentarie. Accogliendo la tesi da ultimo riportata occorrerebbe ritenere (...) che l'esecutore, essendo ormai trascorsi tre anni dalla accettazione dell'incarico, non avrebbe più il potere di amministrare la massa ereditaria e non potrebbe, di conseguenza, procedere alla vendita dell'immobile. Tale compito spetterà agli eredi, potendo l'esecutore solo sorvegliare affinché ciò avvenga secondo la volontà del testatore. Per quanto riguarda il secondo problema posto, relativo alla necessità di autorizzazione giudiziale per la vendita dell'immobile ereditario, occorre osservare che esso si pone solo accogliendo la prima tesi esposta. Se si esclude, infatti, che l'esecutore possa procedere alla vendita, avendo ormai perso il potere di amministrare l'asse ereditario, è evidente che non si pone un problema di autorizzazione». Tale contrasto di opinioni è riferito anche in R.q. n. 163-2014/C, est. A. MUSTO.

- 6) R.q. n. 365-2010/C, est. S. METALLO.

- 7) Cass., 20 aprile 1964, n. 929, in *Giust. civ.*, 1964, I, 1361.

- 8) Così, R.q. n. 365-2010/C, cit.

- 9) Ancora, R.q. n. 365-2010/C, cit.

- 10) R.q. n. 328-2008/C, est. M. LEO e A. RUOTOLO.

- 11) V. CUFFARO, *Gli esecutori testamentari*, in *Tratt. Rescigno*, 6, II, 2a ed., Torino, 1997, 366: «L'amministrazione del patrimonio ereditario non assorbe quindi il campo di attività dell'esecutore poiché mentre questa è legata (e quindi permane fino) al compimento delle disposizioni testamentarie, l'amministrazione rimane circoscritta entro un ben preciso ambito temporale non potendo protrarsi per più di un anno (o due al massimo, art. 703, 3° comma, c.c.) dal momento dell'accettazione dell'incarico».

- 12) R.q. n. 328-2008/C, cit.

- 13) Cass., 27 gennaio 1995, n. 995, in *Giust. civ. Mass.*, 1995, 204.

- 14) Cass., 4 giugno 1974, n. 1619, in *Giust. civ. Rep.*, 1974, voce *Successione testamentaria*, 2941; in *Giust. civ. Mass.*, 1974, 734.

- 15) Cass., 23 aprile 1969, n. 1273, in *Giust. civ.*, 1969, I, 1707. In dottrina, riguardo a tale pronuncia, si è detto che «Il ragionamento della Corte risente – probabilmente – della confusione indotta dall'indirizzo dottrinale che ha voluto distinguere la sfera della gestione, da quella più ristretta, dell'amministrazione spettante all'esecutore testamentario. Certo è che il giudice di legittimità, nella decisione ricordata, non sembra cogliere il nesso di strumentalità che intercorre tra il possesso e l'amministrazione dei beni ereditari, così giungendo a disconoscere che, se l'esecutore non può esercitare il proprio potere di fatto sui ereditari – se non può legittimamente detenerli in conformità alla previsione legale –, non può neppure amministrarli» M. DI MARZIO, *Gli esecutori testamentari*, in L. BALESTRA e M. DI MARZIO (a cura di), Padova, 2014, 1302.

Sul punto, si segnala, senza pretesa di esaustività, che in dottrina, da un lato, vi è chi distingue fra un potere di gestione (che avrebbe una attinenza esclusiva agli atti di disposizione patrimoniale) ed un più generale potere di amministrazione (V.M. TRIMARCHI, *Esecutore testamentario* (diritto privato), in *Enc. Dir.*, XV, Milano, 1966, 396), e chi, dall'altro lato, nega tale distinzione nell'avviso che se è vero che l'amministrazione non può identificarsi con l'attività dell'esecutore globalmente considerata, nel linguaggio legislativo la gestione ha

esclusivo riferimento patrimoniale ed in tale accezione è pure utilizzata nella disciplina dei compiti dell'esecutore (art. 703, comma 4) (V. CUFFARO, *Gli esecutori testamentari*, in *Tratt. Rescigno*, 6, II, 2a ed., Torino, 1997, 366).

16) Cass., 20 aprile 1964, n. 929, in *Giust. civ.*, I, 1361.

17) Cass., 7 gennaio 1967, n. 78, in *Giust. civ.*, 1967, I, 1102.

18) Secondo la Corte di Cassazione «Non è quindi fondato quanto sostenuto nel primo motivo di ricorso, secondo cui, in base all'art. 703 c.c., l'ufficio di esecutore testamentario soggiace ad un limite massimo di durata: decorso l'anno - o il biennio - dalla dichiarazione di accettazione, o comunque dal conseguimento del possesso dei beni dell'eredità, egli è tenuto a dismettere il possesso di quanto residui della massa, ma non decade automaticamente dall'esercizio delle sue funzioni, nè è quindi liberato dall'obbligo di attuare la volontà del testatore. (...)».

Nè sono plausibili il secondo ed il terzo motivo di ricorso, i quali prospettano che gli esecutori testamentari non avessero più il potere di vendere le quote di partecipazione nella (...) s.r.l. non avendo più il possesso dei beni ereditari, quanto meno a far tempo dal (...) (data di scadenza della proroga ex art. 703 c.c., comma 3, assentita con provvedimento del (...)). Se è corretto affermare che le quote di partecipazione in una società a responsabilità limitata, pur non configurandosi come beni materiali, possono costituire oggetto di possesso (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22361 del 21/10/2009), l'operazione di trasferimento delle quote si perfeziona, "*inter partes*", in base al principio consensualistico, e, ai fini di opponibilità alla società, nel rispetto delle forme di cui all'art. 2470 c.c., sicchè, allo scopo di poter eseguire la cessione delle quote della (...) s.r.l., era essenziale che gli esecutori testamentari (...) e (...) conservassero non il possesso dei beni dell'eredità, quanto la legittimazione sostanziale a compiere l'atto dispositivo voluto dal *de cuius* in luogo degli eredi.

Nè ha rilievo quanto dalla ricorrente (...) affermato nel quarto motivo, ovvero l'avvenuto versamento della somma di (...) già effettuato a vantaggio del legatario (...), senza attendere la vendita delle quote, in quanto tale comportamento non costituisce adempimento della chiara ed inequivoca volontà del "*de cuius*" di attribuire al fratello tale somma "a valere sul ricavato della vendita della quota... alla seguente inderogabile condizione", ovvero, appunto, la vendita della stessa partecipazione societaria a terzi a mezzo degli esecutori testamentari. Soltanto la piena attuazione della volontà del defunto, correlata alla "inderogabile condizione" della vendita delle quote a terzi, poteva esaurire l'attribuzione dei diritti e degli obblighi relativi all'incarico degli esecutori testamentari.

Le questioni poste nel quinto e nel sesto motivo, circa l'esatto contenuto dei provvedimenti di proroga richiesti da (...) e (...), rimangono parimenti superate sulla base delle precedenti considerazioni, che hanno chiarito come il termine ed il meccanismo di proroga giudiziale ex art. 703 c.c., comma 3, non incidono sulle funzioni dell'esecutore testamentario, ma unicamente sulla durata del possesso dei beni ereditari.».